

Roberto GAROFOLI

Compendio di

# DIRITTO PENALE

Parte Speciale

edizione a cura  
di **Fabio BASILE**

XIII edizione  
2025-2026

  
Neldiritto  
Editore



A dispetto della presenza del pronome “chiunque”, il delitto in esame si configura quale **reato proprio**, in quanto può essere commesso solamente da soggetto che sia obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un’ autorità pubblica.

Trattasi di **reato omissivo proprio**, punibile a titolo di **dolo generico**.

Controverso risulta il rapporto del delitto in parola con la fattispecie di cui all’ **art. 257 Codice dell’ambiente**, che prevede la **contravvenzione** di “omessa bonifica”.

In base ad una prima tesi, l’introduzione del nuovo delitto di cui all’art. 452-*terdecies* avrebbe comportato un restringimento dell’ambito di applicazione dell’ipotesi contravvenzionale, applicabile ora ai soli casi di omessa **bonifica secondo progetto**.

Per una seconda tesi, invece, il discrimine tra le due fattispecie risiederebbe nell’elemento soggettivo: nel caso in cui l’omissione sia **dolosa**, si applicherebbe l’art. 452-*terdecies*, mentre in caso di omissione **colposa**, l’art. 257 cit.

Infine, una terza tesi ritiene l’art. 257 cit. **speciale *ratione subjecti*** rispetto all’art. 452-*terdecies*, risultando esso applicabile solo nei confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento. La fattispecie delittuosa, invece, sarebbe applicabile nei confronti del soggetto (diverso dall’inquinatore) obbligato (per legge, per ordine del giudice o della pubblica autorità) alla bonifica. Questa esegesi sembra peraltro avvalorata dall’interpretazione data alla contravvenzione del Codice dell’ambiente da *Cass., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 29627*.

#### **4.6. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).**

##### **Art. 452-*quaterdecies* c.p.**

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore*

*equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

#### 4.6.1. Bene giuridico.

La norma tipizza un reato di **pericolo presunto** ed il bene giuridico protetto viene individuato nella **tutela della pubblica incolumità**. Si tratta di un reato a **consumazione anticipata**, in cui non è necessaria la lesione del bene giuridico tutelato (*Cass. Pen., Sez. III, 13 gennaio 2017, n. 9133*).

Muovendo da una considerazione del bene giuridico tutelato alla luce di una nozione evolutiva del bene “ambiente” – la lesione del quale incide sulla sicurezza della vita e l'integrità della salute delle persone – si è sostenuta in dottrina (BELTRAME) la **natura plurioffensiva** del reato in esame, la cui funzione di tutela si estenderebbe alla “protezione dell'interesse ad uno svolgimento ordinato, decoroso ed efficace della pubblica amministrazione preposta ai controlli ed all'esercizio delle funzioni attinenti alla programmazione e l'organizzazione della gestione dei rifiuti”.

#### 4.6.2. Soggetto e condotta.

La violazione è ascrivibile a “**chiunque**”, trattandosi di **reato comune**.

La condotta si riferisce al compimento di più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate finalizzate alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti.

I requisiti della condotta sono dunque i seguenti:

- 1) il compimento di **più operazioni**;
- 2) l'**allestimento di mezzi** e il compimento di **attività continuative organizzate**, che devono essere strettamente correlate all'attività descritta al punto precedente e che devono ricorrere cumulativamente (come testimonia l'uso della congiunzione “e”);
- 3) l'attività (alternativamente) di **cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione**, o comunque **gestione abusiva** di rifiuti;
- 4) la quantità “**ingente**” di rifiuti trattati.

La Cassazione (*Cass. Pen., Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 2842*), ha di recente affermato che il delitto in esame è un **reato abituale**, che “*si perfeziona attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo ed il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti*”. La Corte, con la medesima pronuncia, ha anche chiarito che il **requisito dell'abusività della gestione** “*deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico*”. In tal modo, la Corte non si è discostata dall'interpretazione

cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, **non è richiesta la contestualità temporale** tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i **requisiti della quasi flagranza** e tale da non interrompere il **nesso di contestualità dell'azione complessiva** posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. Ciò comporta che deve essere ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica (Cass. Pen., Sez. II, 24 marzo 2015, n. 14925; Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2020, n. 13381).

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

##### La rapina di “lieve entità”

Si segnala, infine, che con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma**, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di **lieve entità**. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 628**, relativo alla rapina c.d.

propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante. Oggetto del giudizio al vaglio della Corte era l'imputazione di rapina impropria ascritta a due soggetti che avrebbero prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore e sarebbero riusciti a sottrarsi all'intervento del personale dell'esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciati nei pressi dell'esercizio stesso mentre consumavano del pane. La Corte ha osservato, pertanto, che in simili fattispecie il minimo edittale di pena detentiva per la rapina, dal legislatore innalzato alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il giudice a irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, sicché gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione esigono l'introduzione di una diminuzione ad effetto comune, fino ad un terzo, quale “valvola di sicurezza” per i fatti di lieve entità.

Si tratta, peraltro, dell'estensione alla rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l'estorsione, reato caratterizzato anch'esso dall'elevato minimo edittale di cinque anni di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di minimo impatto, personale e patrimoniale.

Tale estensione, a parere della Corte, consegue sia al principio di uguaglianza, nel trattamento sanzionatorio della rapina e dell'estorsione, sia ai principi di individualizzazione e finalità rieducativa della pena, i quali ostano all'irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto di reato.

In continuità con tale orientamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità, che, in relazione ad una condanna per rapina intervenuta prima della pronuncia del Giudice delle Leggi sopra richiamata, ha avuto modo di precisare che *“l'attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.”* e che la sua funzione è quella di *“adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuzione comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante. Se, pertanto, la condotta di rapina, per cui v'è stata condanna, è già stata ritenuta dal giudice della cognizione avere prodotto un danno patrimoniale tale da consentire l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è ulteriormente necessario accertare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entità del fatto,*

*che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non è consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento” (Cass. Pen., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 25135).*

#### 2.5.4. Elemento soggettivo.

Quanto all'**elemento psicologico**, nella rapina propria è richiesto il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (**dolo specifico**); nella rapina impropria, invece, il dolo è **doppiamente specifico** perché è integrato dal dolo del furto, implicitamente richiamato, e dall'ulteriore coscienza e volontà di usare la violenza o minaccia al fine di assicurare a sé o ad altri il possesso o di procurare a sé o ad altri l'impunità. Comunque la giurisprudenza chiarisce che il reato può essere integrato anche dal cosiddetto **dolo concomitante o sopravvenuto**, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio dell'attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Cass. Pen., Sez. II, 16 agosto 2022, n. 31144). Il profitto non deve necessariamente consistere in un vantaggio di natura patrimoniale, potendo consistere in qualsiasi vantaggio o soddisfazione che l'agente miri a procurarsi con l'azione violenta. In ogni caso, il profitto deve comunque derivare dalla cosa sottratta in modo diretto o indiretto.

Si rileva, infine, che il profitto avuto di mira dall'agente deve essere “ingiusto”, ossia deve trattarsi di un profitto che in alcun modo è tutelato dall'ordinamento giuridico (così, Cass. Pen., Sez. II, n. 7641 del 1986, in cui è stato ritenuto sussistente il reato di rapina nell'ipotesi in cui il cliente di una prostituta aveva ottenuto la restituzione della somma di denaro versata per la prestazione, con violenza o minaccia, poiché, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento sostenuto dall'agente non era ripetibile e il profitto conseguito con l'azione violenta era quindi ingiusto).

#### 2.5.5. Forme di manifestazione del reato.

Il reato di rapina propria si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'impossessamento, cioè allorché la cosa sottratti passi nella esclusiva disponibilità e detenzione dell'agente, a nulla rilevando il carattere temporaneo o momentaneo del possesso conseguito, allorché quest'ultimo si sia concretizzato nella autonoma e piena disponibilità della *res* da parte del reo, con correlativo spossessamento del legittimo detentore (*ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, 14 marzo 2017 n. 14305). Pertanto, il tentativo è pacificamente **ammesso** nella rapina propria, allorché il reo abbia compiuto atti di violenza o di minaccia, ma non sia riuscito a sottrarre la cosa. Per la configurabilità del tentativo di rapina propria, rilevano “*non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo*” (Cass. Pen., Sez. II, 20 novembre 2012, n. 46776).

La rapina impropria, invece, si consuma nel momento e nel luogo in cui, esaurita l'azione di furto, si verifichi la violenza o la minaccia per uno degli scopi indicati dalla norma. In